



## **LINEE GUIDA PER IL FONDO RICERCA DI ATENEO**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	16.07.2021; 14.12.2022; 14.02.2024
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	21.07.2021; 23.12.2022; 25.01.2024
DECRETO RETTORALE	1011/2021 dd. 25.10.2021; 60/2023 dd. 13.01.2023; 384/2024 dd. 28.03.2024
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Ricerca e Grant Office

Data ultimo aggiornamento: 29 marzo 2024	a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza Amministrativa
--	---

### **Art. 1 - Premessa**

Il Fondo per la Ricerca di Ateneo, di seguito denominato FRA, intende perseguire la finalità di finanziare le attività trasversali di supporto alla ricerca, introducendo strumenti per incentivare la progettazione, accrescere le partnership - anche internazionali - e promuovere la partecipazione a bandi competitivi e progetti di internazionalizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico.

### **Art. 2 - Composizione del FRA**

Il FRA viene alimentato con la quota parte spettante all'Ateneo derivante dal "Regolamento gestione progetti istituzionali nazionali e internazionali" e dal "Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi", e con un'assegnazione da bilancio.

### **Art. 3 - Linee di azione del FRA**

Sono previste le seguenti linee di azione:

- A. sostegno alla ricerca dei dipartimenti;
- B. sostegno alla ricerca per docenti/ricercatori con elevati impegni didattici;
- C. copertura di specifici costi su progetti, non ammissibili dall'ente finanziatore.

La dotazione finanziaria per ciascuna linea, sulla base della dotazione complessiva del FRA di cui al precedente art. 2, è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 4 - Linea A: sostegno alla ricerca dei dipartimenti**

La linea A è volta a coprire le attività di ricerca dei Dipartimenti che non trovano finanziamento in specifici progetti.



Si prevedono due tipi di assegnazione:

- Linea A.1 – quota conto esercizio: è dedicata al finanziamento delle attività correnti di supporto alla ricerca.  
A titolo di esempio: spese di progettazione e traduzione per la partecipazione a bandi, acquisto di materiali consumabili o piccole attrezzature non soggette ad ammortamento (inferiori a euro 516), costi di pubblicazioni in *open access*, organizzazione di eventi di networking, attività di disseminazione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, cofinanziamento di contratti a personale di ricerca (assegnisti, contratti di ricerca, RTDA) nel primo anno di acquisizione.
- Linea A.2 – quota investimenti: è dedicata all'acquisizione di attrezzature scientifiche di importo superiore a euro 516 (ammortizzabili). L'assegnazione deve coprire i costi di ammortamento per l'intera vita utile del bene.

È esclusa, per contro, la possibilità di bandi interni alle strutture per finanziare specifici progetti di singoli o gruppi.

L'assegnazione finanziaria sulla Linea A, viene ripartita in quote  $Q_i$  (quota del Dipartimento *i-esimo*):

- per il 60% in base alla consistenza numerica del personale di ricerca (I e II fascia, RU e RTD = 1, assegnisti di ricerca = 0,1) afferente al Dipartimento *i-esimo*
- per il 40% sulla base della attività di ricerca con il medesimo criterio utilizzato per la più recente distribuzione dei punti organico

#### **Art. 5 - Linea B: sostegno alla ricerca per docenti/ricercatori con elevati impegni didattici**

La linea B è volta a riconoscere l'impegno di professori e ricercatori ai quali un elevato compito didattico - riferito alla didattica frontale in corsi di I e II livello (TAF A-B-C) - può limitare la partecipazione a bandi di ricerca competitivi.

Le ore in eccesso rispetto agli obblighi didattici possono essere riconosciute – alternativamente – come fondi di ricerca o come compensi aggiuntivi (premierità ex art. 9 L. 240/2010). Per chiedere l'assegnazione di fondi individuali di ricerca, le ore svolte in eccedenza rispetto ai compiti didattici istituzionali devono essere almeno pari a 30. Qualora le ore individuali dovessero essere inferiori a 30 ma, cumulate con quelle di un altro docente/ricercatore, dovessero essere superiori, sarà possibile richiedere ugualmente l'assegnazione di fondi che, in tal caso, però, saranno assegnati al Dipartimento di appartenenza.

I fondi della linea B sono quindi destinati a professori e ricercatori di ruolo ai quali sia stato attribuito, con il loro consenso, un compito di didattica frontale superiore a quello previsto dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori e in base a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premierità ex art. 9, L.240/2010. I ricercatori di ruolo possono essere compresi in questa linea di intervento qualora optino di destinare la retribuzione aggiuntiva a questo scopo.

I fondi della linea B possono essere utilizzati per le medesime casistiche della Linea A (quota in c/esercizio e quota investimenti).

Il riparto dei fondi della Linea B viene così determinato:



- a) i fondi a sostegno dei professori sulla linea B vengono ripartiti in quote  $B_n$  (quota del professore n-esimo) sulla base:
- di un "valore orario" delle ore svolte in eccedenza rispetto ai compiti didattici istituzionali per la quota relativa alla didattica frontale come previsto all'art. 4 del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori;
  - del numero di ore svolte da ciascun professore in eccedenza rispetto ai compiti didattici istituzionali per la quota relativa alla didattica frontale, come attestato tramite le autocertificazioni di cui all'art. 9 del Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori non oggetto di premialità.
- b) a ciascun ricercatore viene attribuito un finanziamento pari al numero delle ore di didattica frontale eccedenti le 120 e non oggetto di premialità, moltiplicate per il costo orario lordo di ateneo di tale tipo di attività come annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di accesso alla Linea B deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 7. Qualora le richieste dovessero superare il finanziamento annualmente stabilito, esso verrà ripartito in proporzione al numero di ore in eccesso dei richiedenti. Qualora le richieste, invece, non dovessero superare il finanziamento annualmente stabilito, le somme non assegnate confluiranno al risultato economico dell'esercizio se si tratta di assegnazione in c/esercizio oppure contribuiranno all'aumento delle riserve libere e alla contestuale diminuzione delle riserve vincolate se si tratta di assegnazione in c/capitale

#### **Art. 6 - Linea C: copertura di specifici costi su progetti, non ammissibili dall'ente finanziatore**

La linea C è volta a coprire parzialmente, in compartecipazione con le strutture, i costi non riconosciuti nei progetti di ricerca finanziati a valere di bandi competitivi esterni, in particolare quelli internazionali: sono generalmente i costi relativi alle ore di didattica del personale reclutato sui progetti ed i costi imputabili all'IRAP.

Poiché si tratta di costi che hanno necessariamente già richiesto una copertura finanziaria all'atto dell'accettazione del finanziamento, il finanziamento a valere sul FRA potrà coprire i costi dell'esercizio di riferimento dello stesso, consentendo lo svincolo delle risorse precedentemente impegnate a pari copertura.

La richiesta di accesso alla Linea C deve essere presentata con le modalità di cui al successivo art. 7. Qualora le richieste dovessero superare il finanziamento annualmente stabilito, esse saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di cui al medesimo art. 7. Qualora le richieste, invece, non dovessero superare il finanziamento annualmente stabilito, le somme non assegnate confluiranno al risultato economico dell'esercizio se si tratta di assegnazione in c/esercizio oppure ad aumento delle riserve libere e contestuale diminuzione delle riserve vincolate se si tratta di assegnazione in c/capitale.

#### **Art. 7 – Modalità di accesso alle linee di finanziamento**

La linea A viene distribuita sulla base del metodo di calcolo di cui all'art. 4, considerando il personale afferente a ciascuna struttura alla data del 1° gennaio di ciascun anno.



Per la linea B l'opzione deve essere esercitata all'interno della *Consolle docente*, in alternativa alla premialità, nel momento in cui tale procedura viene aperta annualmente.

Per la linea C le richieste di accesso al finanziamento possono essere presentate entro il mese di febbraio tramite apposito applicativo.

Le richieste pervenute per la linea C per ciascun anno solare sono prese in esame da una commissione di valutazione nominata dal Rettore e costituita da tre docenti strutturati dell'Ateneo.

Le proposte della Commissione sono portate in approvazione al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 8 – Verifiche**

I fondi assegnati su tutte le Linee devono essere utilizzati e spesi (ossia essere oggetto di fatturazione) entro l'anno solare di assegnazione e sarà verificata la capacità di utilizzo e di spesa di ogni Dipartimento tramite report delle spese sostenute, estratti dal sistema contabile. Eventuali somme residue alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento confluiranno al risultato economico dell'esercizio se si tratta di assegnazione in c/esercizio oppure ad aumento delle riserve libere e contestuale diminuzione delle riserve vincolate se si tratta di assegnazione in c/capitale.

#### **Art. 9 – Norme transitorie**

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'anno finanziario 2023 (FRA 2023).